Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 maggio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo . . L. 600 » semestrale » 350 » trimestrale » 200 Un fascicolo . . » 8	All'Estero	Abb. annuo . L. 1.200 » semestr. » 700 » trimestr. » 400 Un fascicolo . » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo . . L. 400 » semestrale » 200 » trimestrale » 120 Un fascicolo . . » 8	All'Estero	Abb. annuo . . L. 800 » semestrale » 500 » trimestrale » 300 Un fascicolo . . » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo . . . . . . L. 400 — » semestrale . . . . » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari	All'Estero	Abb. annuo . . . . . . L. 800 — » semestrale . . . » 500 — Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l' Ufficio " Inserzioni ,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 12 luglio 1938, n. 1324;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita al cannoniére armarolo *Cellottini Tommaso* di Bernardo e di Silvestri Florinda, matr. 213007, nato a Monfalcone il 22 ottobre 1922, la medaglia d'oro al valor di marina « alla memoria ».

(Per necessità di tutela del segreto militare, le motivazioni saranno pubblicate al termine della guerra).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1945
Registro Marina n. 1, foglio n. 271. — VENTURA

NOI
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Concediamo di Nostro « motu proprio » la medaglia d'oro al valor militare « alla memoria » al contrammiraglio *Luigi Mascherpa*.

Ufficiale ammiraglio di eccezionali doti morali e militari, assumeva, in circostanze estremamente difficili, il comando di una importante base navale nell'Egeo. Attaccato da schiaccianti forze aeree e navali tedesche, manteneva salda, in oltre cinquanta giorni di durissima e sanguinosa lotta, la compagine difensiva dell'isola. Dopo una strenua ed epica resistenza protrattasi oltre ogni umana possibilità, ormai privo di munizioni e con gli effettivi decimati, era costretto a desistere dalla lotta. Catturato dal nemico e condannato a morte da un tribunale di parte asservito ai tedeschi, coronava fieramente col sacrificio della vita una esistenza nobilmente spesa al servizio della Patria. — Zona di operazioni, settembre 1943-maggio 1944.

Dallo Stato Maggiore Generale, 13 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

MESSE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 197.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor di marina ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR DI MARINA

A VIVENTI

Caito Giuseppe fu Francesco, capitano di corvetta (disperso);
Pittari Raffaele di Carmelo, capitano G.N. (D.M.). — (*Determinazione del 4 dicembre 1944*).

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR DI MARINA

ALLA MEMORIA

Campanelli Brizio di Luigi, sottocapo cann. P. S., matricola 53247;
Righetto Leandro di Antonio, cannoniere O., matr. 34759.

A VIVENTI

Gregori Ferruccio di Francesco, sottotenente di vascello (disperso);
Camboni Giovanni Enrico di Luigi, tenente di vascello;
Giacchetti Adriano di Gaetano, tenente di vascello;
Suffi Giuseppe fu Martino, tenente G.N. (D.M.);
Scozzani Pietro di Filippo, sottotenente medico ora tenente medico;
Beltrami Umberto fu Augusto, capo elettricista di 3ª classe, matr. 6050;
Felli Carlo di Giannetto, sottonocchiere, matr. 86828;
Catania Rosario fu Francesco, marinaio, matr. 36099;
Antonelli Onofrio fu Francesco, marinaio, matr. 104501;
De Luchi Giovanni di Pietro, marinaio, matr. 108986;
Cotronei Carmelo di Teresa, cannoniere P. S., matr. 63876;
Butti Augusto di Gustavo, elettricista, matr. 6942;
Nodari Benedetto di Angelo, fuochista A., matr. 28817;
Costantino Francesco di Demetrio, finanziere mare scelto, matr. 3005;
Leone Adolfo di Antonio, finanziere mare scelto, matr. 2289;
Sardo Sante di Salvatore, finanziere mare scelto, matr. 2629;
Sangaletti Virgilio di Giovanni, finanziere terra. — (*Determinazione del 4 dicembre 1944*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 123.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita al tenente di vascello in servizio permanente effettivo *Marchi Anselmo* di Gastone e di Paganelli Bruna, nato a Lucca l'8 giugno 1920, la medaglia d'oro al valor militare « alla memoria ».

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 346.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato giuridico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, relativo alla concessione delle decorazioni al valor militare;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' conferita sul campo la medaglia d'oro al valor militare alla memoria del maggiore delle Armi navali *Brandimarte Alfeo* di Aristide e di Asolfi Adria, nato a Loretò (Ancona) il 31 gennaio 1906, con la seguente motivazione:

Ufficiale superiore delle Armi navali di eccezionali doti morali e tecniche, pervaso da profondo amor patrio, iniziava sin dai primi giorni dopo l'armistizio la sua coraggiosa opera nel Fronte clandestino di resistenza. Superando immani difficoltà, riusciva con scarsi mezzi da lui stesso abilmente approntati, ad effettuare vari collegamenti r. t. con le Autorità Nazionali ed Alleate dell'Italia liberata. Durante nove mesi la sua fattiva opera veniva svolta con coraggio e abnegazione malgrado ripetutamente ricercato dalle autorità germaniche. Arrestato in seguito a delazione, subiva atroci sevizie e perdeva la sua vita dedicata al bene della Patria nella località di La Storta, il 3 giugno, barbaramente trucidato dai tedeschi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 331.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Zanardi Giorgio di Vincenzo e di Mayr Nicolina, nato a Ferrara il 9 settembre 1913, tenente di vascello. — (*Determinazione del 15 gennaio 1945*).

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Camerada Vincenzo di Carmine e di Tedde Savina, nato a Sassari il 19 maggio 1891, capitano del C.R.E.M. (s.m.). — (*Determinazione del 3 novembre 1944*).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

A VIVENTI

Galzigna Aredio di Francesco Giuseppe e di Traino Albina, nato a Sebenico (Dalmazia) il 24 luglio 1913, tenente di vascello;

Pisanelli Domenico di Alberto e di Andreozzi Angelina, nato a Lusciano (Caserta) il 4 ottobre 1902, capo silur. di 1ª classe, matr. 1083;

Fiorino Giorgio di Adamo e di De Marco Anna Giulia, nato a Gioia del Colle (Bari) il 4 aprile 1912, capo M.N. di 3ª classe, matr. 20597;

Pinto Bartolomeo fu Antonio e di Consalvo Maddalena, nato a Cava dei Tirreni (Salerno) il 21 dicembre 1915, 2º capo torp., matr. 34643;

Quattromani Giovanni di Fedele e di Gullusci Chiara, nato a Nicastro (Catanzaro) il 7 luglio 1921, serg. elettr., matr. 52982;

Freda Umberto fu Ferdinando e di Gallinaro Maria, nato a Cellole di Sessa (Napoli) il 23 febbraio 1920, serg. elett., matr. 54249;

Russo Luigi di Giosuè e di Imperatore Maria, nato a Porto Longone (Livorno) il 3 gennaio 1919, sottonocchiere, matricola 86531;

Mancini Luigi di Olindo e di Franciolli Pia, nato a Civitella Val di Chiana (Arezzo) il 21 dicembre 1919, sottocapo cannoniere P.M., matr. 90104;

Aliquò Mariano di Salvatore e di Calabrò Vincenza, nato a Barcellona (Messina) il 7 aprile 1919, cann. P.M., matr. 81640;

Minorini Cesare di Andrea e fu Pulga Maria, nato a Milano il 10 marzo 1919, silur., matr. 90193. — (*Determinazione del 3 novembre 1944*).

Marchello Osvaldo di Giuseppe e di Pesci Anita, nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 4 aprile 1908, capo mecc. di 2ª classe, matr. 10911;

Tosi Antonio di Enrico e di Colombo Maria, nato a Busto Arsizio il 15 febbraio 1915, 2º capo R.T., matr. 30368;

Verzegnassi Guido di Verzegnassi Francesca, nato a Cervignano (Udine) il 30 aprile 1917, serg. R.T., matr. 30279;

Silvestri Achille di Luigi e di Padanello Giovanna, nato a Venezia il 1º ottobre 1919, serg. elettr., matr. 79998;

Stucchi Emilio di Felice e fu Maddalena Assunta, nato a Cornate d'Adda (Milano) il 2 febbraio 1918, sottocapo silur., matr. 49859;

Lo Russo Riccardo di Giuseppe e di Lenonetti Immacolata, nato ad Andria (Bari) il 27 novembre 1919, sottonocchiere, matricola 94333. — (*Determinazione del 4 novembre 1944*).

Cimmarusti Vincenzo fu Michele e di Piana Domenica, nato a Valenzano (Bari) il 17 settembre 1908, capo R.T. di 2ª classe, matr. 14370;

Pellizzari Mezzereo di Giuseppe e di Guerra Clelia, nato a Iolanda di Savoia (Ferrara) il 7 marzo 1911, capo elettr. di 2ª classe, matr. 23367;

Patella Lucio fu Pasquale e di Ciano Nunziata, nato a Gaeta il 10 novembre 1912, capo R.T. di 3ª classe, matr. 31906;

Shirosi Giuseppe di Umberto e di De Lorenzo Giuseppa, nato a San Pancrazio (Brindisi) il 12 novembre 1912, 2° capo M.N., matr. 20586;

Pagano Giovanni fu Carmelo e di Campagna Carmela, nato a Roccalumera (Messina) il 16 gennaio 1917, 2° capo fur. S., matr. 26483;

Borroni Pietro di Mario e di Monti Marcella, nato a Milano il 15 ottobre 1919, sottocapo cann. arm., matr. 92603;

Albani Andrea di Giuseppe e di Gotti Luigia, nato a Bergamo il 7 maggio 1919, sottocapo M.N., matr. 63168;

Sanasi Vincenzo di Teodoro e di Durina Arcangela, nato a Brindisi il 1° gennaio 1920, sottocapo M.N., matr. 6885;

Falanga Giovanni di Vincenzo e di Imperato Enrichetta, nato a Napoli il 24 giugno 1920, sottocapo elettr., matr. 11405. — (*Determinazione del* 5 *novembre* 1944).

Mazzaro Ugo fu Giuseppe e di Bernardi Angelica, nato a Venezia l'11 dicembre 1909, capitano di corvetta;

Cocchi Renzo di Oliviero e di Caprini Ida, nato a Livorno il 16 marzo 1908, tenente di vascello;

Ercolessi Carlo di Guido e di Roberti Olga, nato a Pesaro il 16 dicembre 1912, sottotenente di vascello;

Accardi Giacomo di Gennaro e di Scalamandrè Carolina, nato a Palermo il 27 maggio 1918, serg. fur. S., matr. 59568;

Antonietti Giuseppe di Guido e di Benetti Linda, nato a Governolo (Mantova) il 18 dicembre 1918, sottocapo torp., matricola 60738. — (*Determinazione del* 5 *novembre* 1944).

Leccisi Vincenzo di Donato e fu Licci Giovanna, nato a Campi (Lecce) il 9 novembre 1907, tenente di vascello. (In commutazione della « croce al merito di guerra » conferita nel C.M.G. 4 - allegato al F.O.M. n. 43 del 28 maggio 1944);
Campi (Lecce) il 9 novembre 1907, tenente di vascello (1);

Panunzio Michele fu Angelo e fu Tangorra Prudenza, nato a Molfetta (Bari) il 14 marzo 1895, 1° capitano G. N. (D.M.);

Montano Antonio di Filiberto e di Castaldo Maria Teresa, nato a Caivano (Napoli) il 30 gennaio 1921, serg. R.T., matricola 48056;

Malcangi Cataldo di Salvatore e di Lomoro Lucia, nato a Bari il 14 ottobre 1916, serg. fuoch. A., matr. 21354. — (*Determinazione del* 6 *novembre* 1944).

Cunsolo Giovanni di Giuseppe e di Riggio Anita, nato a Petralia Sottana (Palermo) il 15 ottobre 1910, capitano di corvetta;

Caldelli Giorgio di Ciro e di Beverini Maria, nato a La Spezia il 1° novembre 1914, capitano G. N. (D.M.);

Bachis Armando di Edoardo e fu Segrè Lidia, nato a Trieste il 3 ottobre 1906, capo R.T. di 1ª classe, matr. 61803;

La Ferla Giuseppe di Salvatore e di Carlentini Grazia, nato a Carlentini (Siracusa) il 2 gennaio 1915, 2° capo S. D. T., matr. 32807. — (*Determinazione del* 6 *novembre* 1944).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1945
Registro Marina n. 3, *foglio n.* 131.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

Scardaccione Fortuno di Giuseppe e di Felicia Iole, nato a Senise il 15 settembre 1918, sottotenente di vascello;

Franchini Antonio di Antonio e di Starita Anna, nato a San Giorgio a Cremano (Napoli) il 2 maggio 1918, sottotenente Regio esercito (Granatieri);

Laviosa Luigi di Carlo e di Lambotti Pia, nato a Cividale (Udine) il 12 aprile 1922, aspirante guardiamarina;

Frommia Angelo di Francesco e di Becciù Annunziata, nato a Pattada (Sassari) il 29 settembre 1915, 2° capo cann. A. — (*Determinazione del* 20 *gennaio* 1945).

A DISPERSO

Superina Antonio Leo di Antonio Vito e di Scolombra Giovanna, nato ad Abbazia il 28 agosto 1923, guardiamarina. — (*Determinazione del* 20 *gennaio* 1945).

A VIVENTI

Manca Eugenio di Vincenzo e fu Franchetti Sofia, nato a Roma il 3 febbraio 1912, capitano di corvetta;

Senzi Alessandro fu Gastone e di Bò Bianca, nato a Firenze il 28 luglio 1911, capitano di corvetta;

Sist Mario di Giuseppe e di Sfreddo Maria, nato a Pordenone (Udine) il 24 dicembre 1922, marò, matr. 79475. — (*Determinazione del* 20 *gennaio* 1945).

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA

Berto Giuseppe di Antonio e fu Del Santo Laura, nato a Genova il 30 maggio 1921, serg. cann. P.M., matr. 51123;

Manzuoli Giuseppe di Nazzareno e di Cipriani Luisa, nato a Poggioteliano (Firenze) il 9 luglio 1923, cann., matr. 98286;

Ghersini Umberto fu Giacomo e fu Pillutti Carolina, da Monfalcone (Trieste), cann., matr. 13386;

Giorgi Vincenzo di Antonio e di Ferraro Anna Maria, nato a Belvi (Nuoro) il 29 maggio 1923, cann. O., matr. 93818. — (*Determinazione del* 20 *gennaio* 1945).

A DISPERSO

Giacalone Luigi di Antonio e fu Di Tommaso Maddalena, nato a Marsala il 28 agosto 1921, aspirante guardiamarina. — (*Determinazione del* 20 *gennaio* 1945).

A VIVENTI

Casella Antonio di Francesco e di Boffi Paola, nato a San Rocco al Porto (Milano) il 16 agosto 1910, capitano Regio esercito (Fanteria);

Stampalia Federico fu Simeone e di Lakos Maria, nato a Lussimpiccolo il 28 dicembre 1918, sottotenente di vascello;

Martini Renzo di Luigi e di Parodi Margherita, nato a Camogli (Genova) il 3 maggio 1922, sottotenente di vascello;

Albano Paolo di Nicola e di Lunardi Severina, nato a Rovereto (Trento) il 1° settembre 1920, guardiamarina;

Giacomasso Paolo di Federico e di Bragastini Ines, nato a Torino il 5 gennaio 1918, sottotenente medico;

Ghio Tommaso di Tommaso e fu Ghio Antonietta, nato a Riva Trigoso il 17 febbraio 1907, capo segn. di 1ª classe, matricola 5479;

Casonato Giovanni fu Giovanni e di Beltramini Antonia, nato a Ormelle (Treviso) il 30 agosto 1915, serg. cann. P.S., matr. 34343;

Brighi Bruno di Enrico e di Mestripian Bianca, nato a Genova il 18 febbraio 1919, sottocapo fuoch., matr. 75296;

Asquini Luigi di Anselmo e fu Menis Assunta, nato a Laiano (Udine) il 6 marzo 1920, sottocapo meccanico, matricola 42908;

Spiga Amleto di Silvestro e di Panzelli Enrica, nato a Bracciano (Roma) il 12 ottobre 1916, sottocapo cannoniere O., matr. 27190;

Spadoni Aldo di Amilcare e di Cristiani Celina, nato ad Apuania (Carrara) il 9 maggio 1918, marò, matr. 5971;

Menichetti Mario di Eusebio e di Lodini Gemma, nato a Castelmazzano (Lucca) il 23 marzo 1923, infermiere, matricola 134642;

De Martino Michele di Enrico e di Muggero M. Grazia, nato a Salerno il 12 febbraio 1920, elettricista, matr. [illegible]. — (*Determinazione del* 20 *gennaio* 1945).

CROCE DI GUERRA AL VALOR MILITARE

ALLA MEMORIA

Allegri Armando di Aristide e di Grigatella Adele, nato a Carciano di Stresa Gozzano (Novara) il 23 marzo 1918, serg. cann., matr. 56136;

Paolillo Alessio di Luigi e fu Villena Rosa, nato a Pontecagnano (Salerno) il 28 febbraio 1923, marò, matr. 136976;

Vernocchi Enrico di Bartolomeo e di Terroni Margherita, da Sant'Agata sul Sant'Elmo (Ravenna), marò, matr. 89895;

Salvetti Flaminio di Antonio e di Lafranchini Teresa, nato a Esine (Brescia) il 27 settembre 1920, cann., matr. 2650. — (*Determinazione del 20 gennaio 1945*).

A VIVENTI

Rook Adami Tommaso fu Ottorino e di Adami Eva, nato a Pisa il 19 aprile 1915, tenente di vascello;

Pini Virgilio fu Virgilio e fu Ansaldo Maria, nato a Camogli (Genova) il 10 marzo 1918, tenente Regio esercito (Fanteria)

Muti Arturo fu Antonio, nato a Molfetta (Bari) il 1° gennaio 1903, tenente medico;

Covatta Roberto di Michelangelo, nato a Baranello (Campobasso) il 6 settembre 1920, sottotenente G.N.;

Visentin Renato di Antonio e di Trenne Lucia, nato a Monfalcone il 22 febbraio 1921, sottotenente Regio esercito;

Mattirolo Adolfo fu Pietro e di Mazza Anna, nato a Torino l'8 giugno 1923, aspirante guardiamarina;

Sacchetti Nunzio di Enrico e di Masserani Emilia, nato a Milano il 25 marzo 1911, 2° capo cann. P.S., matr. 19454;

Simoni Cesare di Antonio e di Dondi Ildegonda, nato a Nonantola (Modena) il 24 agosto 1913, 2° capo S.D.T., matricola 27209;

Marinuzzi Carmelo di Francesco e di Caragliano Maria, nato a Palagianello (Taranto) il 9 novembre 1919, serg. cann P.S., matr. 43110;

Colelli Nino di Luigi e di Faria Giovanna, nato a Genova il 2 gennaio 1915, serg. segn., matr. 93619;

Cristo Renato di Ettore e di Battaglieri Ottavia, nato a Napoli l'11 luglio 1922, serg. torp., matr. 57150;

Usai Giuseppe fu Salvatore e fu Deiana M. Rita, nato a Tortolè il 20 agosto 1920, sottocapo marò, matr. 16648;

Taglialegna Bruno di Luigi e di Baton Maria, nato a Toi (Udine) il 25 gennaio 1920, marò, matr. 59504;

Caffarone Giuseppe di Felice e di Lavagetto Maria, nato a Genova Sestri il 10 settembre 1923, marò, matr. 108747;

Cellini Benvenuto, da Casamicciola (Napoli), nato il 5 aprile 1916, marò, matr. 17057;

Laganà Vittorio fu Giovanni e di Alessi Giuseppina, nato a Messina il 2 gennaio 1919, segnalatore, matr. 40694;

Fornaro Riccardo di Antonio e di Scarpa Lucia, nato a Venezia il 13 luglio 1923, furiere S., matr. 116721;

Caforio Ugo di Clemente e di Falcone Maria, nato a Mesagne (Brindisi) il 5 gennaio 1923, infermiere, matr. 131411;

Zingaro Giuseppe di Michele e di Gattulli Isabella, nato a Ruvo di Puglie (Bari) il 25 marzo 1923, infermiere, matr. 111270;

Cavuto Oliviero di Bernardino e fu Crotella Carmine, nato a Tollo (Chieti) il 22 febbraio 1920, infermiere, matr. 2212. — (*Determinazione del 20 gennaio 1945*).

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1945
Registro Marina n. 2, foglio n. 395.

(105)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 211.

Norme transitorie per la nomina nei ruoli di gruppo A e C del personale di pubblica sicurezza e per le promozioni al grado 8° di funzionari di pubblica sicurezza.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482;

Visto il R. decreto 22 novembre 1937, n. 1933;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la durata della presente guerra e sino ad un anno dalla conclusione della pace, il Ministro per l'interno, in deroga a qualsiasi contraria disposizione, è autorizzato a coprire tutti i posti che si renderanno vacanti nel grado iniziale del ruolo del personale di gruppo *A* e *C* dell'Amministrazione della pubblica sicurezza a mezzo di pubblici concorsi per titoli.

Art. 2.

Il Ministro per l'interno in deroga a qualsiasi contraria disposizione, è autorizzato a conferire tutti i posti vacanti e che si renderanno vacanti nel grado 8° del ruolo di gruppo *A* dei funzionari di pubblica sicurezza agli inscritti nella graduatoria degli esami d'idoneità, approvata con decreto Ministeriale 10 marzo 1942, fino all'esaurimento della graduatoria stessa.

Tali promozioni saranno conferite con riserva di anzianità nei riguardi del personale per cui non può farsi luogo alla promozione stessa perchè non in servizio nel territorio liberato.

Tale promozione verrà conferita al personale non in servizio nel territorio liberato con decorrenza, agli effetti giuridici, dallo stesso giorno dal quale sarebbe stata conferita se esso non si fosse trovato in territorio ancora occupato dal nemico, ed agli effetti economici dal giorno in cui gli viene effettivamente conferita, dopo la liberazione del territorio in cui presta servizio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 45. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 marzo 1945, n. 212.

Abrogazione della sanzione di nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, sulla nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1941, n. 1470;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia,
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015, sulla nullità degli atti privati non registrati aventi per oggetto trasferimenti di beni immobili e di diritti immobiliari, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1941, n. 1470, sono abrogate.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 53. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 213.

Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del clero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 29 gennaio 1931, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 23 febbraio 1942, n. 162, convertito nella legge 11 luglio 1942, n. 905;
Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 19;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 16 agosto 1944, e fino a nuova disposizione, alle misure dei limiti di congrua spettanti al clero in forza delle disposizioni contenute nel R. decreto 29 gennaio 1931, n. 227, viene concesso un aumento temporaneo del 186 %.

L'istesso aumento compete con l'istessa decorrenza sugli altri assegni fissi nonchè sulle spese di culto previsti dal decreto medesimo.

Dalla stessa decorrenza cessano di avere efficacia i Regi decreti-legge 23 febbraio 1942, n. 162, e 24 gennaio 1944, n. 19.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 46. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 214.

Ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e formazione delle liste di sezione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla compilazione delle liste elettorali e le relative norme di attuazione approvate con decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ogni comune è diviso in sezioni elettorali.

La divisione in sezioni è fatta indistintamente per elettori di sesso maschile e femminile ed in guisa che il numero di elettori in ogni sezione non sia di regola superiore a 1000 nè inferiore a 100 iscritti.

Quando condizioni speciali di lontananza o circostanze comunque connesse con l'attuale situazione, rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con un numero minore di 100 iscritti, ma mai inferiore a 50.

Art. 2.

Entro quindici giorni dalla formazione delle liste elettorali maschili e femminili da parte del comune, il sindaco provvede, con unica deliberazione, alla ripartizione del comune in sezioni, alla determinazione della circoscrizione delle singole sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e compila la lista degli elettori di ciascuna sezione in triplice esemplare.

L'elettore è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista, la sua abitazione.

I profughi e gli sfollati della presente guerra, che hanno fatto domanda ai sensi dell'art. 25 del decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944, sono assegnati alla sezione nella cui circoscrizione avevano l'ultima abitazione.

Gli elettori che non hanno l'abitazione nel comune, nel caso previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

La lista di sezione deve contenere due colonne per ricevere rispettivamente le firme di identificazione degli elettori e quelle di riscontro per l'accertamento dei votanti, deve essere sottoscritta dal sindaco e dal segretario comunale e recare il bollo dell'ufficio comunale.

Art. 3.

Nello stesso termine di cui all'art. 2, primo comma, il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, invita chiunque intenda proporre reclami contro la deliberazione ivi prevista o contro l'assegnazione degli elettori alle singole sezioni a presentarli entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso, alla Commissione elettorale competente per territorio, anche per tramite dell'ufficio comunale, che ne rilascia regolare ricevuta. Durante questo tempo, il testo della deliberazione e un esemplare della lista di sezione devono rimanere depositati nella segreteria del comune perchè ogni cittadino possa prenderne cognizione.

Dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso è data immediata notizia al prefetto, al quale deve essere trasmessa, altresì, una copia della deliberazione. Il prefetto segnala alla Commissione elettorale le proprie eventuali osservazioni.

Il sindaco, entro il quinto giorno dalla scadenza del termine per ricorrere, previsto dal primo comma, trasmette al presidente della Commissione elettorale il testo della deliberazione e due esemplari delle liste di sezione coi documenti od i reclami relativi.

La Commissione decide inappellabilmente sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione tenendo conto delle proprie decisioni adottate ai sensi dell'art. 14 del decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944, e ne autentica entrambi gli esemplari nel termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti, attestando in calce a ciascuno di essi il numero degli elettori che vi sono compresi.

Il presidente deve vidimare ciascun foglio con la propria firma e il bollo della Commissione.

Gli esemplari delle liste di sezione restano depositati nell'ufficio della Commissione elettorale fino a quando non saranno indette le elezioni.

Le decisioni adottate dalla Commissione sono immediatamente notificate al sindaco, che apporta al terzo esemplare delle liste di sezione le conseguenti variazioni.

Art. 4.

In dipendenza della formazione delle liste aggiunte, di cui all'art. 1, ultimo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, il sindaco provvede contemporaneamente alla ripartizione degli elettori ivi compresi nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico. Se le liste di sezione sono già compilate, tale ripartizione è fatta mediante liste sezionali aggiunte; si applica, in tale ipotesi, il disposto dell'art. 3.

Art. 5.

Il sindaco provvede, entro tre giorni dalla data del verbale di cui all'art. 16, secondo comma, del decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944, ad eliminare dalle liste di sezione le persone nei cui riguardi ricorra taluna delle ipotesi previste dal primo comma del predetto art. 16, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201.

La Commissione elettorale, entro tre giorni dal ricevimento del verbale, apporta le anzidette variazioni ai due esemplari delle liste di sezione depositate nel suo ufficio.

Art. 6.

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro sezioni, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Tuttavia, per comprovate esigenze connesse con l'attuale situazione, i comuni possono essere, caso per caso, autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato un numero di sezioni superiore a quattro, ma mai maggiore di otto, ed a prescindere dalle limitazioni, previste dal comma precedente, circa il numero di sezioni che possono avere il medesimo accesso, o l'accesso dalla medesima strada.

Quando ve ne sia la possibilità, dovrà essere assicurato un accesso dalla strada alla sala riservato alle donne che non intendano servirsi dell'ingresso comune.

Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, il sindaco deve farne proposta alla Commissione elettorale non oltre il decimo giorno antecedente alla data di convocazione degli elettori, informando contemporaneamente il prefetto. La Commissione, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via d'urgenza e non più tardi del terzo giorno antecedente alla data predetta.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione ne dà immediato avviso al prefetto e al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane del giorno precedente le elezioni.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 49. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 215.

Norme a favore del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972;
Vista la legge 31 maggio 1900, n. 211;
Vista la legge 24 marzo 1907, n. 110;
Visto il R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 481;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;
Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961;
Vista la legge 17 giugno 1926, n. 1187;
Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, d'intesa con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 3 della legge 24 marzo 1907, n. 110, recante provvedimenti a favore del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma, modificato dall'art. 4 del R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 481, è sostituito il seguente:

« La diaria per la cura degli infermi poveri non romani, a decorrere dal 1° gennaio 1945, è stabilita in lire duecentodieci.

La detta diaria, così nell'anno corrente come negli anni successivi, è soggetta a revisione semestrale, in base agli elementi costitutivi di essa accertati nel semestre precedente.

La determinazione della diaria stessa, a cominciare da quella relativa al secondo semestre dell'esercizio in corso, è soggetta all'approvazione della Commissione di tutela.

Il debito risultante a carico dei Comuni, giusta l'art. 3 della legge 31 maggio 1900, n. 211, è riscosso in base ai ruoli vistati dal Ministero dell'interno in fine di ciascun esercizio finanziario ».

Art. 2.

Il concorso a carico dello Stato, di cui al secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1961, è stabilito in una somma pari all'ottanta per cento della diaria determinata a norma dell'articolo precedente.

Art. 3.

Per fronteggiare esigenze di carattere straordinario il Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma è autorizzato a contrarre un mutuo di ottanta milioni con un istituto di credito, assistito dalla garanzia statale.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 51. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 216.

Provvedimenti per l'industria assicurativa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti il R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940, n. 1727, ed i Regi decreti-legge 12 marzo 1941, n. 142, e 11 marzo 1943, n. 100, concernenti il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto le disposizioni relative al blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, emanate con i Regi decreti-legge 19 giugno 1940, n. 953, 12 marzo 1941, n. 142, e 11 marzo 1943, n. 100, non sono applicabili ai contratti di assicurazione.

L'ultimo comma dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1941, n. 142, è abrogato.

Art. 2.

Agli istituti e alle imprese che esercitano le assicurazioni in Italia a norma del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e delle successive disposizioni integrative e regolamentari, è data facoltà di applicare e riscuotere, per i contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, un diritto di contingenza da calcolarsi sull'importo dei premi e degli accessori dovuti in base alle condizioni di polizza escluse le tasse e le imposte. Tale diritto non potrà superare:

a) per tutte le forme di assicurazione sulla vita, escluse le assicurazioni collettive, il sei per cento;

b) per le assicurazioni contro i danni, escluse le assicurazioni grandine e trasporti, il venticinque per cento.

Nessun aumento può essere invece applicato ai premi dei contratti in corso per le assicurazioni collettive sulla vita umana e per le assicurazioni grandine e trasporti.

Art. 3.

Il diritto di contingenza già applicato e riscosso dagli istituti e dalle imprese predetti fino all'entrata in vigore del presente decreto non è ripetibile se non per l'eventuale eccedenza del suo ammontare rispetto alle seguenti misure massime, da calcolarsi nel modo indicato nel precedente articolo 2:

a) per le assicurazioni sulla vita in forma ordinaria, escluse le assicurazioni collettive, il quattro per cento;

b) per le assicurazioni sulla vita in forma popolare, il tre per cento;

c) per le assicurazioni contro i danni, escluse le assicurazioni grandine e trasporti, il quindici per cento.

Sono invece ripetibili per intero le somme eventualmente riscosse dagli istituti e dalle imprese assicuratrici a titolo di diritto di contingenza, fino alla entrata in vigore del presente decreto, sui contratti di assicurazione sulla vita in forma collettiva e sui contratti di assicurazione grandine e trasporti.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 54. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 217.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in frazione Casale del comune di Tripi (Messina).

N. 217. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in frazione Casale del comune di Tripi (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 218.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo, in località Barracca del comune di Santa Teresa di Riva (Messina).

N. 218. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina, in data 21 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria di Porto Salvo, in località Barracca del comune di Santa Teresa di Riva (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 219.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in contrada Porchiano di Ponticelli del comune di Napoli.

N. 219. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 10 novembre 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in contrada Porchiano di Ponticelli del comune di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 marzo 1945, n. 220.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione del Capitolo Cattedrale dell'Eparchia di Piana degli Albanesi.

N. 220. Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione della Chiesa Orientale in data 14 dicembre 1942, integrato con decreto del Prelato Ordinario dell'Eparchia di Piana degli Albanesi in data 1° maggio 1944, relativo alla erezione del Capitolo Cattedrale dell'Eparchia stessa, composto di due dignità, due officiali, quattro canonici semplici e due mansionari e con la dote complessiva di L. 18.400 annue al netto di ogni passività.

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 1944.
Scioglimento dell'amministrazione ordinaria dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito con modificazioni nella legge 10 aprile 1936, n. 1024, che istituisce l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.);
Visto il R. decreto 14 ottobre 1937, che approva lo statuto dell'azienda predetta;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e nomina dei commissari straordinari;
Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione dell'Azienda Minerali Metallici Italiani;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

L'amministrazione ordinaria dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) è sciolta.

Art. 2.

L'ing. Agostino Busachi è nominato commissario straordinario dell'azienda predetta con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli altri organi deliberativi, sia individuali che collegiali dell'Istituto stesso, fino al 31 marzo 1945.

Art. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1944

BONOMI — GRONCHI — SOLERI — PESENTI

(700)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 1945.
Cessazione della gestione commissariale della Società romana per le Ferrovie del nord in Roma e dimissioni del commissario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Considerato che con ordinanza n. 21 in data 19 luglio 1944, del commissario regionale di Roma, il sig. Domenico Carducci fu nominato commissario per la gestione della Società romana per le Ferrovie del nord;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;
Vista la domanda di dimissioni presentata dal sig. Domenico Carducci dalla carica di commissario per la gestione della predetta Società;
Sentito il Ministro per i trasporti;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Domenico Carducci dalla carica di commissario per la Società romana per le Ferrovie del nord, con sede in Roma, con effetto dal 20 maggio 1945.
Dalla medesima data cessa la gestione commissariale della predetta Società.

Roma, addì 12 maggio 1945

BONOMI

(711)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1945.
Nomina del commissario straordinario per la Società anonima editrice « Il Messaggero ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;
Ritenuto che nei confronti della Società anonima editrice « Il Messaggero » ricorrono le condizioni previste dal decreto legislativo anzidetto, in quanto la società stessa, durante la guerra ha svolto con la pubblicazione del quotidiano « Il Messaggero », attività giornalistica in favore del fascismo;
Sentito il Sottosegretario di Stato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima editrice « Il Messaggero » è sottoposta a gestione commissariale, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.
L'avv. Mario Giacone è nominato commissario.

Art. 2.

Il commissario ha la rappresentanza della Società, vi sostituisce gli organi di amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

Art. 3.

L'attuale collegio sindacale continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione commissariale, salva la facoltà del Sottosegretario di Stato per la

stampa, lo spettacolo ed il turismo di provvedere alla sua sostituzione ai sensi del terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato, in copia, presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 30 aprile 1945

BONOMI

(707)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 maggio 1945.

Nomina del commissario governativo per la gestione della Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi, con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Ritenuto che la Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi, con sede in Roma, è concessionaria di pubblici servizi ed esercita una attività di interesse generale;

Ritenuto che il Consiglio di amministrazione della predetta Società ha sospeso da tempo ogni sua attività, nè ha ottemperato alla diffida del Prefetto di Pescara intesa a ripristinare l'esercizio sociale;

Ritenuto che è utile ripristinarne l'attività e, pertanto, si rende necessario affidarne la gestione ad un commissario governativo;

Visto l'art. 1, n. 2, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Sentito il Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Pasquale Galliano Magno è nominato commissario governativo per la gestione della Società anonima Ferrovie elettriche abruzzesi, con sede in Roma, per la durata di sei mesi.

Art. 2.

La gestione del commissario è sottoposta alla vigilanza del Ministro per i trasporti.

Art. 3.

Il commissario ha la rappresentanza della Società, vi sostituisce gli organi di ordinaria amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2636 e seguenti del Codice civile.

Art. 4.

L'attuale collegio sindacale continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione commissariale, salvo la facoltà del Ministro per i trasporti di provvedere alla sua sostituzione ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 10 maggio 1945

BONOMI

(708)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 1945.

Nomina del commissario della Società anonima cooperativa di navigazione « Garibaldi », con sede in Genova.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti i Regi decreti-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, e 11 dicembre 1930, n. 1882, convertiti rispettivamente in legge 15 dicembre 1927, n. 2499, e in legge 4 giugno 1931, n. 998, concernenti la vigilanza governativa delle società cooperative;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, che detta norme per la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1944, n. 20, contenente norme integrative del Regio decreto-legge precedente;

Ritenuta la necessità, in relazione alle attuali contingenze, di provvedere alla gestione delle sedi secondarie, agenzie e uffici della Società anonima cooperativa di navigazione « Garibaldi » site nel territorio restituito all'amministrazione del Governo italiano;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Salvatore Ajello è nominato commissario della Società anonima cooperativa di navigazione « Garibaldi » per provvedere alla temporanea gestione ed amministrazione delle sedi secondarie, delle agenzie e degli uffici della Società site nel territorio già passato sotto l'amministrazione del Governo italiano, fino a quando gli organi centrali di amministrazione non potranno esercitarvi le loro attribuzioni.

Art. 2.

Il commissario, nelle sedi, agenzie e uffici predetti, ha la legale rappresentanza della Società, vi sostituisce gli organi centrali di amministrazione e vi esercita tutti i poteri che, in relazione ai compiti di cui all'art. 1 e nei soli limiti dell'ordinaria amministrazione, spettano al presidente ed al Consiglio di amministrazione, ai sensi della legge e dello statuto sociale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1945

BONOMI

(712)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Aumento della tariffa telegrafica con la Città del Vaticano.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 9 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il R. decreto 9 giugno 1930, n. 1182, che approva la Convenzione per l'esecuzione dei servizi telegrafici e telefonici tra lo Stato della Città del Vaticano e il Regno d'Italia (art. 6);

Visto l'art. 27, paragrafo 4, del regolamento telegrafico internazionale (revisione del Cairo, 1938), approvato col R. decreto 9 settembre 1938 n. 1858, che dà facoltà alle amministrazioni dei Paesi del regime europeo di ridurre le loro tasse terminali;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1944;

Riconosciuta l'opportunità di elevare la tariffa telegrafica con la Città del Vaticano nella stessa proporzione con la quale è stata elevata quella per l'interno del Regno col decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 95, pur restando la tariffa con la Città del Vaticano inferiore a quella stabilita come massimo dal regolamento telegrafico internazionale;

Visto che lo Stato della Città del Vaticano ha accettato di fissare, nelle relazioni con l'Italia, la sua tassa terminale ordinaria in L. 0,42 a parola, con un minimo di percezione corrispondente a otto parole per ogni telegramma;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° aprile 1945 la tassa dei telegrammi ordinari scambiati tra l'Italia e la Città del Vaticano è stabilita in L. 1,50 a parola, con un minimo di 8 parole per ogni telegramma.

La detta tassa, da ripartire in ragione di L. 1,08 per l'Italia e L. 0,42 per la Città del Vaticano è ridotta nella misura stabilita dal regolamento telegrafico internazionale per le altre categorie di telegrammi a tariffa ridotta.

Art. 2.

Le tasse per i servizi speciali sono stabilite secondo le norme e nei limiti previsti dal regolamento telegrafico internazionale.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1945

IL Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(724)

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1945.

Sottoposizione a sindacato della filiale di Roma del l'Agenzia carboni, importazione via mare - Società anonima italiana con sede in Genova - e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945. n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la filiale di Roma della Agenzia carboni, importazione via mare - Società anonima italiana con sede in Genova - si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sindacato;

Decreta:

La filiale di Roma dell'Agenzia carboni importazione via mare - Società anonima italiana con sede in Genova - è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Capotondo Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1945

Il Ministro: SOLERI

(716)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1945.

Costituzione della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1941, con il quale fu costituita la Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti;

Ritenuta ora l'opportunità, anche in relazione ai decreti legislativi Luogotenenziali 24 agosto 1944, n. 206, e 2 novembre 1944, n. 340, di ricostituire la detta Commissione centrale;

Viste le designazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per il tesoro, del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, del governatore della Banca d'Italia e del presidente dell'Associazione fra le società italiane per azioni;

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Decreta:

La Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti è così costituita:

1. S. E. Miraulo gr. uff. Gaetano, presidente di sezione della Corte Suprema di cassazione, presidente;

2. Milozza gr. uff. Giuseppe Carlo, direttore generale degli Affari civili e delle Libere professioni presso il Ministero di grazia e giustizia, o un suo delegato, membro;

3. Roseili comm. dott. Giulio, consigliere della Corte dei conti, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in luogo del cessato partito fascista, membro;

4. Foà comm. dott. Giorgio, direttore capo di ragioneria dipendente dal Ministero del tesoro, membro;

5. Messina comm. dott. Vincenzo, ispettore generale del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, membro;

6. Rinonapoli comm. dott. Umberto, ispettore generale del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, membro;

7. Fanti dott. Pietro, designato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, in luogo della cessata Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, membro;

8. Toccafondi avv. Mario, dell'Ufficio consulenza legale della Banca d'Italia, membro;

9. Frè prof. avv. Giancarlo, direttore generale dell'Associazione fra le società italiane per azioni, membro.

Roma, addì 27 aprile 1945

Il Ministro: TUPINI

(718)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1945.

Convalida dell'approvazione di una tariffa di assicurazione adottata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e relativo aumento dei premi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica gli atti amministrativi adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al successivo art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la domanda presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, a seguito della deliberazione presa dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso nella seduta del 23 aprile 1945 intesa ad ottenere la convalida del decreto emanato dal Ministero dell'economia corporativa del sedicente governo della repubblica sociale italiana in data 22 dicembre 1943, per l'approvazione della tariffa « Vita intera a capitale crescente a premio annuo », nonchè di applicare sulla tariffa medesima un aumento del 6% del premio annuo fino al massimo del 3% del capitale assicurato;

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Considerate le ragioni di opportunità che hanno resa necessaria la richiesta dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri e delle riserve matematiche, nonchè dei premi lordi;

Decreta:

Art. 1.

E' convalidata l'approvazione della tariffa « Vita intera a capitale crescente », applicata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per la garanzia di un capitale pagabile per intero in caso di morte dell'assicurato dopo un determinato periodo di tempo, o, in misura ridotta, in caso di premorienza.

Art. 2.

Sulla tariffa stessa è autorizzata l'applicazione, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, di un aumento del 6% del premio annuo, fino ad un massimo del 3% del capitale assicurato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 maggio 1945

Il Ministro: GRONCHI

(715)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Franz Renn Rain fu Giovanni, con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la ditta Franz Renn Rain fu Giovanni, esercente vendita oggetti antichi, con sede in Roma - piazza di Spagna nn. 7, 8 - si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Franz Renn Rain fu Giovanni, con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il cav. Pezzeri Adolfo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(726)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1945.

Nomina del commissario straordinario dell'Istituto di San Paolo di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto vigente dell'Istituto di San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino;

Considerato che nelle attuali contingenze non è possibile il normale funzionamento degli organi amministrativi dell'Istituto anzidetto nelle sedi, succursali ed agenzie del territorio liberato e restituito all'Amministrazione italiana;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale in data 12 settembre 1944, n. 222, che estende agli istituti ed alle aziende di credito le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi e sulla nomina di commissari straordinari degli enti pubblici;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. comm. rag. Pier Carlo Restagno è nominato commissario straordinario dell'Istituto di San Paolo di Torino, con sede in Torino, per le sedi, succursali ed agenzie situate nel territorio liberato e restituito all'Amministrazione italiana.

Gli sono conferiti per tali sedi, succursali ed agenzie i poteri del presidente, del Consiglio d'amministrazione e della Giunta esecutiva.

Art. 2.

Il presente decreto entra subito in vigore e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(728)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1945.

Conferimento al direttore generale del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità delle temporanee funzioni di commissario straordinario degli Istituti stessi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 84 del 21 novembre 1944, con il quale il dott. Alberto Tarchiani venne nominato commissario straordinario del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Considerato che il predetto commissario straordinario a seguito della sua nomina ad ambasciatore a Washington, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Ritenuto che, al fine di assicurare la continuità del funzionamento degli Istituti predetti in attesa che sia completata la ricostituzione dei loro organi ordinari, si ravvisa l'urgente necessità di conferire temporaneamente al direttore generale degli Istituti stessi anche i poteri di commissario straordinario;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222, che estende alle aziende ed agli istituti di credito le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, riflettenti lo scioglimento degli organi deliberativi e la nomina di commissari straordinari degli enti pubblici;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Decreta:

Art. 1.

Al dott. ing. Alberto Cucchiarelli, direttore generale del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, sono conferite temporaneamente anche le funzioni di commissario straordinario degli Istituti stessi, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e del Comitato permanente, fino alla ricostituzione degli organi ordinari.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore subito, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(727)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 16 maggio 1945 - N. 109

Rendita 3,50 % 1906	L.	108 —
Id. 3,50 % 1902	»	94,50
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,70
Id 5 % 1936	»	97,50
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95,10
Id 4 % (15 settembre 1951)	»	87,15

Media dei titoli del 17 maggio 1945 - N. 110

Rendita 3,50 % 1906	L.	10[illegible] —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	7[illegible],20
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,70
Id 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	96 —
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	96,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	95 20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	95,05
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	95,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	95 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	87,05

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale. approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	352525	Congregazione di 63 sacerdoti di S. Maria della Pace nella chiesa del S.S. Cuore di Gesù in Napoli.	455 —
Id.	430447	Congrega dei 63 sacerdoti di S. Maria della Pace in S. Bonifacio nella chiesa del S. Cuore di Gesù in Piazza Mannesi al Duomo-Napoli, vincolata.	105 —
Id.	494698	Congrega dei 63 sacerdoti di S. Maria della Pace in S. Bonifacio in Napoli.	157,50
Id.	146904	Legato Pio Istituto del fu Domenico Agostini nella chiesa della Confraternita dei Serviti in S. Pietro in Castello di Ascoli Piceno.	10,50
Id.	178438	Pisa Pierina di Virgilio moglie di Levi Arrigo fu Leone, dom. a Bologna, dotale.	4.900 —
Id.	213208	Tota Vincenzo fu Cataldo, dom. in Corato (Bari), ipotecato per cauzione.	105 —
Id.	213209	Come sopra	10,50
Id.	413515 Solo per la proprietà	Lucci Filomena fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ferrari Rosa ved. Lucci, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Ferrari Rosa di Alessandro ved. Lucci.	115,50
Id.	498541	Guzzardi Irene fu Giuseppe, dom. a Catania	4.991 —
Cons. 3,50 % (1906)	760463	Travia Angela di Pasquale moglie di Ottofaro Giovanni di Antonino, dom. a Messina, vincolata per dote.	105 —
Rend. 5 %	168309	Associazione italiana della Croce Rossa in Roma . . .	1.525 —
Id.	11697	Carlini Clara fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Schahnazar Anna ved. Carlini Carlo, dom. a Como.	1.000 —
Id.	11698	Carlini Clara-Eugenia fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Schahnazar Anna ved. Carlini Carlo, dom. a Genova.	90 —
Id.	162688	Minichiello Angiolina di Gennaro, moglie di Palumbo Antonio, dom. a Grottaminarda (Avellino).	550 —
Id.	206634	Carotenuto Amalia di Ferdinando, nubile, dom. a Napoli . .	6.000 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 2 maggio 1945

Il direttore generale: POTENZA

(633)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 7.

In applicazione dell'art. 15 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, n. 172, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Frezza Emanuele di Giuseppe, domiciliato in Bari, via Durazzo n. 32, è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 168-*T*, n. 24, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari, in data 13 agosto 1943, a favore di Frezza Emanuele di Giuseppe, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 1951, 4%, per l'importo di L. 5000, per essere sostituiti con buoni del Tesoro novennali 5%.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta sopra descritta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente fosse in possesso della ricevuta stessa, si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati dalla ricevuta medesima.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il direttore generale: POTENZA

(524)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 15 del 12 maggio 1945 riguardante la revisione delle tariffe di energia elettrica.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con provvedimento prezzi n. 15 del 12 maggio 1945, ha disposto quanto appresso:

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

a) *Tariffe dell'Azienda elettrica Gennaro d'Alessio, di Capaccio (Salerno).*

L'Azienda elettrica Gennaro d'Alessio di Capaccio è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 250 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per il nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi salvo proroga.

b) *Tariffe della Impresa elettrica Sabino Visconti di Scafati (Salerno).*

L'Impresa elettrica Sabino Visconti di Scafati è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 250 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita della energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'azienda nel secondo bimestre del corrente anno (marzo-aprile) e nei due bimestri successivi, salvo proroga.

c) *Tariffe dell'Impresa elettrica Toraldo di S. Calogero (Catanzaro).*

L'Impresa elettrica Toraldo è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 125 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati.

Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda dal 1° aprile al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

(730)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso in data 2 maggio 1945 l'exequatur al signor Joseph R. Evans, vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(732)

Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno d'Italia ha concesso in data 10 maggio 1945 l'exequatur al signor Byron B. Snyder, vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(733)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nel n. 52 del 30 aprile 1945 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 maggio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo Affari Civili del Governo Militare Alleato

(734)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.